

STATUTO

TITOLO I - Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art.1) E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Scuola Forense Nissena Giuseppe Alessi", quale ente avente personalità giuridica. La fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta.

Art.2) Fondatore è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.


Possono essere sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel Distretto, i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta, Enti Pubblici e Privati e soggetti privati.

Art.3) La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta mediante lo svolgimento dell'attività organizzativa e gestionale di una Scuola di formazione professionale degli aspiranti avvocati e dell'accertamento della relativa preparazione.

La Fondazione potrà altresì fornire agli avvocati e ad altri operatori della giustizia un servizio di aggiornamento professionale e di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria.

La Fondazione potrà inoltre:

- organizzare congressi, seminari e convegni;



FONDAZIONE ORDINE AVVOCATI CALTANISSETTA

- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense.

Il funzionamento della Scuola forense sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico.

Art.4) La Fondazione ha sede in Caltanissetta, nel Palazzo di Giustizia, in via Libertà, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ed ha durata illimitata.

TITOLO II - Patrimonio

Art.5) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:

a) da un fondo di dotazione di euro 20.000,00 (euro ventimila/00), quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;

b) da eventuali contributi di sostenitori;

c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio indisponibile.

Art.6) Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio

patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) i proventi di natura straordinaria;

c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio indisponibile.

TITOLO III - Organi della Fondazione

Art.7) Gli organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato Tecnico Scientifico;

d) il Direttore della Scuola;


e) il Collegio dei Revisori.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato al di fuori del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

Consiglio di Amministrazione

Art.8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e scelti tra Avvocati esercenti la libera professione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.



I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il
Presidente restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.9) Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione della Fondazione che non siano espressamente
attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di
legge o di statuto. In particolare il Consiglio delibera:
a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione
e l'organizzazione della Fondazione;
b) la nomina e la revoca dei membri del Comitato Tecnico
Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso
eventualmente proposti;
c) la nomina e la revoca del Direttore della Scuola e del
Segretario e ne determina gli eventuali compensi
d) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
e) l'ammissione dei sostenitori;
f) l'assunzione del personale e la determinazione dei
relativi stipendi;
g) l'approvazione dei programmi della scuola e designazione
dei docenti;
h) i bandi di concorsi e borse di studio e l'istituzione di
premi;
i) la stipulazione dei contratti;
l) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio può delegare sue funzioni al Presidente con

esclusione di quanto previsto nelle precedenti lett. a), d),
f), g), l).

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il
funzionamento della Scuola Forense.


Art.10) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno
due volte l'anno, secondo il calendario prefissato dal
Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga
necessario o gliene facciano richiesta almeno quattro
consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o
in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più
anziano di età. Alle riunioni partecipano, con funzioni
consultive il Comitato Tecnico Scientifico, il Direttore
della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori. Il
Direttore svolge altresì le funzioni di segretario.

Presidente

Art.11) Il Presidente, nominato dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e
presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in
occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione



a componenti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Direttore della Scuola

Art.12) Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Ha il potere, nella gestione della Scuola, di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo.

Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense.

Comitato Tecnico Scientifico

Art.13) Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Tecnico Scientifico costituito da cinque membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso tra Avvocati e docenti universitari e dura in carica per tre anni.

Il Comitato può essere integrato di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce ogni tre mesi su convocazione del Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) esprime pareri e proposte per raggiungere le finalità

della Fondazione;

b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle

attività istituzionali;

c) esprime pareri sull'idoneità dei corsi di formazione e di

aggiornamento e dei relativi programmi;

d) esprime pareri sulle materie eventualmente sottoposte al

suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Collegio dei revisori

Art.14) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre

membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Caltanissetta e dura in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione

amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e

dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture

contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto

consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio di

Amministrazione.

Art.15) I componenti degli organi collegiali o monocratici

previsti dal presente Statuto possono essere revocati per


giusta causa e sostituiti dall'organo che li ha nominati con

le stesse modalità previste per la nomina.

TITOLO IV - Contabilità e Bilancio

Art.16) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31

dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ogni

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. R.'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and a central emblem.

anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo.

TITOLO V - Scioglimento

Art.17) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 Cod. Civ.. In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione, che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altro ente che persegue analoghi fini di pubblica utilità.

Art. 18) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato Vittorio Marmana

Firmato Giuseppe Balistreri

Firmato Pierluigi Zoda

Firmato Giacomo Angelo Maria Vitello

Firmato Calogero Pecoraro

Firmato Sergio Giovanni Iacona

Firmato Albino Raffaele Palermo Raffaele Albino Palermo

Firmata Lavinia Cordaro

Firmato Giorgio Cannata

Firmato Gandolfo Fiorito teste

Firmata Anna Maria Sinopoli teste

Firmato Maria Gabriella Dell'Aira notaio L.S.

... in nome di legge
regli, che si rilascia
CINQUE
Per uso **CONSENTITO**
Caltanissetta, **20 OTT. 2003**

M. J. Felice Dell...

